#### ALLEGATO 3 - INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione,** di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure (in alternativa) di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

### Sezione I - INFORMAZIONI GENERALI SULL'INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

#### 1.1 AGENTE (Soggetti iscritti nel RUI - Sez. A)

FERRARETTO CAROLINA, iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000164726 in data 16 aprile 2007 in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa

Istituto competente alla vigilanza assicurativa svolta: IVASS – Istituto Vigilanza sulle Assicurazioni.
Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'Ivass.

### 1.3 Altre informazioni sull'Agenzia / sulla Subagenzia:

Sede legale: Este

Recapiti telefonici:t.0429.3595 f.0429.601355 c.337.1298063

Indirizzi di posta elettronica e PEC: info@ferrarettoassicurazioni.com ferrarettocarolina@pec.it

Sito Internet: www.ferrarettoassicurazioni.com

#### Sezione II - INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO E RIASSICURATIVO

- a. Si comunica di aver messo a disposizione nei locali del distributore (oppure pubblicato sul proprio sito internet ove esistente) i seguenti elenchi:
  - 1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto in sezione E, sono indicati i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora.
  - 2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.
- b. Si comunica al contraente la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco di cui al *punto a1*, nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza.

### Sezione III - INFORMAZIONI RELATIVE A POTENZIALI SITUAZIONI DI CONFLITTO D'INTERESSI

- a. L'intermediario non detiene [oppure: detiene; in tal caso indicare le denominazioni sociali di tali imprese] una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di imprese di assicurazione
- b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera [oppure: è detentrice; in tal caso indicare le denominazioni sociali di tali imprese]

#### Sezione IV - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

- a. L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario (utilizzando i riferimenti di cui alla SEZIONE I del presente modello) o all'impresa preponente, secondo le modalità indicate nel DIP aggiuntivo per i reclami presentati all'impresa.
  - Il contraente ha la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro dell'intermediari o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- C. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

Luogo e data	
Firma del contraente per ricevuta del presente documento	

## ALLEGATO 4 - INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATIVO NON-IBIP

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

# Sezione I - INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE DELL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

1.1 AGENTE (Soggetto iscritto nel RUI - Sez. A)

Luogo e data .....

Firma del contraente per ricevuta del presente documento ......

[La crocetta a fianco del nome indica l'intermediario che entra in contatto con il contraente; la scelta è alternativa]

III AGE	FERRARETTO CAROLINA, iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000164726 in data 16 aprile 2007 in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa
1.3 II co	pontratto assicurativo della compagnia
	n. 221 - con il seguente altro intermediario emittente: agente, iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione
0!	III INCORMAZIONI CIU I LIATTIVITAL DI DICTRIDUZIONE E CONCILI ENZA
	II – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA 2.1 L'intermediario non è soggetto ad obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i prodotti di una o più imprese, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 40/2007 (rami danni).  Per i contratti vita puro rischio l'intermediario opera in regime di esclusiva
	2.2 L'intermediario dichiara che, in riferimento all'attività di consulenza di cui all'art. 119 ter del Codice delle Assicurazioni: le attività prestate nell'àmbito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese sono quelle riportate nella documentazione predisposta per l'osservanza delle procedure normative in vigore;
	□ l'intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'art. 119 ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni;
	□ l'intermediario fornisce al contraente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119 ter, comma 4 del Codice delle Assicurazioni, in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
<u>Sezione</u>	III – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI
	3.1 L'intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione inclusa nel premio assicurativo.
	3.2 La misura delle provvigioni riconosciute dalle imprese per le polizze RCAuto sono le seguenti: - ImpresaUns
	- Impresa provvigione
	Si precisa che le provvigioni RCAuto sopra indicate sono riconosciute alla nostra Agenzia in caso di polizze emesse in qualità di agente, mentre spettano all'intermediario con il quale collaboriamo in caso di polizze emesse in virtù del rapporto di collaborazione; si veda al riguardo il punto 1.3.
;	3.3 L'intermediario percepisce un compenso a carico del cliente dell'importo di €
<u>Sezione</u>	IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI
	pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, cono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso
<b>b.</b> le mod	alità di pagamento dei premi ammesse sono:
1.	assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
2.	ordini di bonifico, altri messi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
3.	denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

## ALLEGATO 4 BIS – INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D'INVESTIMENTO ASSICURATIVO

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite

# Sezione I – INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE DELL'INTERMEDIARIO ASSICURATIVO

## 1.1 AGENTE (Soggetto iscritto nel RUI - Sez. A)

FERRARETTO CAROLINA, iscritto nel RUI – Sez. A – N° iscrizione A000164726 in data 16 aprile 2007 in qualità di responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa

1.3 Il contratto assicurativo della compagniaè proposto in qua	alità di:
<ul><li>☐ agente della compagnia;</li><li>☐ collaboratore di agente;</li></ul>	
in forza del rapporto di collaborazione in corso - ai sensi dell'art. 22, L. 17-12-2012 n. 221 - con il seguente altro intermediario	comma 10, del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito nella
emittente:	sponsabile dell'attività di intermediazione assicurativa
Sezione II – INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA	
2.1 L'intermediario dichiara che, in riferimento all'attività di consulenza:	<u> </u>
le attività prestate nell'àmbito della consulenza, le caratteristiche e il conti	enuto delle prestazioni rese sono quelle riportate nella
documentazione predisposta per l'osservanza delle procedure normative in vig	
☐ l'intermediario fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'art. 119 te	er, comma 3, del Codice delle Assicurazioni;
☐ l'intermediario fornisce al contraente una consulenza fondata su un'analisi del Codice delle Assicurazioni, in quanto fondata sull'analisi di un numero suffic consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri presigenze del cliente;	ciente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gl
☐ l'intermediario fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'art. 1: ☐ l'intermediario fornisce consulenza su base indipendente;	21-septies del Codice;
☐ l'intermediario fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adegua contraente medesimo;	tezza dei prodotti d'investimento assicurativi consigliati a
☐ l'intermediario distribuisce in modo esclusivo i contratti di una o più imprese	· ·
☐ l'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che g	
più imprese di assicurazione.	
Sezione III – INFORMAZIONI RELATIVE ALLE REMUNERAZIONI E AGLI INCENTIV	<u>VI</u>
<ul><li>3.1 L'intermediario percepisce compenso avente la natura di commissione incl</li><li>3.2</li></ul>	usa nel premio assicurativo.
☐ L'intermediario percepisce un compenso a carico del cliente dell'importo di	€
☐ L'intermediario percepisce incentivi da soggetti diversi dal contraente per l'il	
☐ L'intermediario percepisce per la valutazione periodica dell'adeguatezza un	importo di €
Sezione IV – INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI	
a.	
□ I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'int	
oppure	> financia di control 40/ dei conscilio control
☐ L'intermediario ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacit previsto dalla normativa europea (art 64 del Regolamento Ivass n. 40/2018), oggi pari	
b.	
le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:  1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibil all'intermediario, espressamente in tale qualità	ità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure
<ol> <li>ordini di bonifico, altri messi di pagamento bancario o postale, inclusi gli stru che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto</li> </ol>	
Luogo e data	
Firma del contraente ner ricevuta del presente documento	